

## Position Paper Assilea su Documento per la consultazione “Intermediari finanziari: istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali” (Novembre 2014)

---

Ringraziamo per l'opportunità concessa di partecipare alla presente consultazione. Ci scusiamo per il piccolo ritardo nell'invio del presente Position Paper che vi preghiamo cortesemente di poter comunque tenere in considerazione al fine dell'implementazione della normativa finale.

I nostri intermediari finanziari associati hanno accolto con favore le semplificazioni per essi previste in materia di segnalazioni delle perdite sui crediti ipotecari, ripartizione geografica degli attivi a rischio (RWA) e dei requisiti patrimoniali. Apprezzano, inoltre, il fatto che si sia tenuto conto delle specificità operative che portano al momento ad esonerarli dagli obblighi segnalatici previsti per le banche in tema di requisiti di liquidità e indice di leva finanziaria.

Vista la nuova modalità di stesura delle istruzioni sulle segnalazioni di vigilanza, con i continui rimandi alla normativa banche, che a sua volta presenta rimandi alla normativa europea ed agli standard EBA, ci riserviamo, in fase di applicazione di tali nuove disposizioni, di poter chiarire eventuali dubbi che dovessero sorgere su specifiche poste in segnalazione.

Presentiamo, in questa sede, una richiesta in merito alle tempistiche con cui effettuare la prima nuova segnalazione. E' infatti previsto un termine di 3 mesi (dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari) per presentare la domanda di iscrizione al Nuovo Albo; periodo al quale ci auspichiamo possa essere aggiunto un intervallo di almeno 2 mesi dalla pubblicazione della normativa alla sua entrata in vigore.

**Chiediamo che l'obbligo di invio delle nuove segnalazioni decorra a partire dallo scadere del termine per la presentazione della domanda di iscrizione al Nuovo Albo. Questo consentirebbe di disporre di tempi congrui per la predisposizione delle segnalazioni, sia da parte degli intermediari che già inviano segnalazioni di vigilanza prudenziale e che devono adeguare/integrare i propri schemi, sia da parte degli intermediari che le invieranno per la prima volta.**

Cogliamo, inoltre, l'occasione per chiedere conferma dei seguenti temi di vigilanza prudenziale:

- a) eventuale mantenimento dello sconto del 25% sul requisito patrimoniale per le società facenti parte di gruppi bancari e del limite per i grandi rischi al 40% in luogo del 25%. Sulla concentrazione dei rischi – in particolare - pare interpretarsi che il limite sia ridotto al 25% per tutti gli intermediari finanziari e che il regime speciale transitorio venga esteso anche agli intermediari facenti parte di gruppi bancari; manca tuttavia una conferma esplicita;

- b) l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni con riferimento alle società facenti parte di gruppi esteri; questo sia in termini di requisiti patrimoniali (qualora permanesse per le società facenti parte di gruppi lo sconto del requisito patrimoniale complessivo a fronte del rischio di credito e/o lo sconto al limite alla concentrazione dei rischi) sia in termini di perimetro da considerare ai fini delle attività esternalizzate, nell'ambito delle disposizioni sui controlli interni.